

11 dicembre 1997

A4-0408/97

RELAZIONE

sulle sette nell'Unione europea

Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatrice: on. Maria Berger

DOC_IT\RR\341\341974

PE 223.630/def.

INDICE

Pagina

Pagina regolamentare	3
A. PROPOSTA DI RISOLUZIONE	4
B. MOTIVAZIONE	10

Con lettera del 18 febbraio 1997 la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni ha chiesto l'autorizzazione a presentare una relazione sulle sette nell'Unione europea.

Nella seduta del 14 marzo 1997 il Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni era autorizzata ad elaborare una relazione su tale argomento.

Nella riunione del 22 aprile 1997 la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni aveva nominato relatrice l'on. Berger.

Nelle riunioni dell'8 luglio 1997, 29 settembre 1997, 28 ottobre 1997, 4 novembre 1997 e 8 dicembre 1997 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione con 15 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astensioni.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. d'Ancona, presidente; Reding, vicepresidente; Wiebenga, vicepresidente; Berger, relatrice; Bontempi, Caccavale (in sostituzione dell'on. Schaffner), De Luca, Deprez, Ford, Goerens, Gomolka (in sostituzione dell'on. Posselt), Hallam (in sostituzione dell'on. Crawley a norma dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento), Lambrias (in sostituzione dell'on. Colombo Svevo), Lindberg, Marinho, Mohamed Ali, Nassauer, Oostlander (in sostituzione dell'on. Cederschiöld), Pailler (in sostituzione dell'on. Vinci), Pirker, Pradier, G. Schmid, Schulz, Van Lancker (in sostituzione dell'on. Terron I Cusi) e Zimmermann.

La relazione è stata depositata l'11 dicembre 1997.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

A.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione sulle sette nell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- vista la dichiarazione ONU del 25 novembre 1981 sull'eliminazione di qualsiasi forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione o sulla fede,
- vista la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia,
- vista la raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 5 febbraio 1992 sulle sette e i nuovi movimenti religiosi,
- vista la relazione d'inchiesta dell'Assemblea nazionale francese del 20 dicembre 1995 sulle sette in Francia,
- vista la relazione d'inchiesta della Camera dei deputati belga del 28 aprile 1997 sulla lotta alle pratiche illegali delle sette e al rischio che esse costituiscono per la società e le singole persone, in particolare i minorenni,
- vista la relazione interlocutoria della commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco su cosiddetti "sette e psicogruppi",
- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il titolo VI, l'articolo F, l'articolo 129 A, ecc.,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 1984 su un'azione comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte alle diverse infrazioni alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della libertà di religione⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 luglio 1992 su una Carta europea dei diritti del fanciullo⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 29 febbraio 1996 sulle sette in Europa⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 aprile 1997 sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 172 del 2.7.1984, pag. 41.

⁽²⁾ GU C 241 del 21.9.1992, pag. 67.

⁽³⁾ GU C 078 del 18.3.1996, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU C 132 del 28.4.1997, pag. 31.

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0408/97),
- A. considerando che la riunione congiunta della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni con i rappresentanti dei parlamenti nazionali svoltasi il 21 novembre 1996 ha confermato ed aggiornato le informazioni di cui era in possesso il Parlamento all'epoca delle sue risoluzioni del 22 maggio 1984 e del 29 febbraio 1996 ed ha proposto alcune raccomandazioni di intervento,
- B. considerando che, in base alle informazioni trasmesse da Consiglio e Commissione, le raccomandazioni rivolte loro in dette risoluzioni non sono state ulteriormente seguite,
- C. considerando che il concetto di "setta" non è giuridicamente definito e che, come nella risoluzione del 29 febbraio 1996, anche nella presente risoluzione ad esso non è associato un giudizio di valore, che il quadro giuridico differisce notevolmente da un Stato membro all'altro per quanto attiene al riconoscimento di gruppi religiosi e sette e che la costituzione di sette rientra tra le libertà fondamentali di religione, di coscienza, di opinione, di associazione e di riunione,
- D. considerando quindi che ogni raccomandazione d'intervento deve riguardare solo gli aspetti problematici e i rischi eventualmente connessi con l'attività di alcune sette qualora colpiscano l'integrità fisica e psichica o la posizione sociale ed economica di un cittadino e considerando che tali comportamenti devono essere oggetto di intervento all'interno di ogni altro tipo di organizzazione religiosa e non,
- E. considerando che, per i motivi indicati ai considerando C e D e per la rapida nascita e scomparsa di gruppi, il Parlamento europeo non dovrebbe procedere ad un elenco delle sette,
- F. considerando che le raccomandazioni rivolte agli Stati membri nelle risoluzioni citate hanno comportato in alcuni di essi, oltre a sviluppi interni, una maggiore attività di informazione, educazione e consulenza e in tre di essi sono state concluse o sono in corso circostanziate inchieste a livello di parlamento nazionale cui hanno fatto seguito relazioni e una relazione interlocutoria,
- G. considerando che le autorità pubbliche possono ritenere problematica la nascita delle sette solo se esse rappresentano una minaccia per l'ordine pubblico e/o i diritti tradizionali dei cittadini e che i rappresentanti dei Parlamenti nazionali di gran parte degli Stati membri hanno considerato irrilevanti o non problematiche la comparsa e le attività delle sette nel proprio Stato,
- H. considerando che solo in uno Stato membro è stata condotta un'indagine rappresentativa sull'appartenenza o la vicinanza a sette e che tale indagine ha evidenziato cifre contenute dalle quali si può ipotizzare che non vengano significativamente superate in nessuno degli altri Stati membri,
- I. considerando che in tutti gli Stati membri il rispetto dei diritti fondamentali, vale a dire della libertà di religione, di coscienza e di fede, nonché della libertà di opinione, di associazione

e di riunione, riveste un'importanza capitale e che la soluzione di conflitti con altri diritti fondamentali incombe al legislatore e ai tribunali,

- J. considerando che in alcuni Stati membri si registra la preoccupante tendenza ad ostacolare o impedire ai membri di sette l'accesso alla funzione pubblica,
- K. considerando che nella stragrande maggioranza degli Stati membri l'attuale strumentario giuridico viene considerato sufficiente e che nella riunione congiunta è stata respinta unanimemente una legislazione specifica contro le sette, ma che in tale sede è stato altresì sottolineato che detto strumentario non viene sufficientemente utilizzato per combattere le attività criminali o le violazioni della legislazione sociale o tributaria,
- L. considerando che l'attrattiva delle sette va vista anche come il simbolo di un profondo malessere sociale, morale e civico nonché alla luce del desiderio di dare un valore e una spiegazione all'esistenza che per alcuni non può essere idoneamente soddisfatto nell'attuale società tecnico-scientifica - caratterizzata dall'individualismo e dall'erosione del tessuto sociale tradizionale - e dalle chiese tradizionali,
- M. considerando che le esigenze dell'odierno mondo del lavoro offrono il destro alle proposte che promettono il superamento di carenze di rendimento e personalità percepite a livello individuale,
- N. considerando che i rischi potenzialmente derivanti da alcune sette possono colpire soprattutto il singolo, segnatamente i giovani, e in particolare minacciarne l'integrità psichica e fisica nonché la posizione sociale ed economica e che, allo stato attuale e in base alle informazioni disponibili, non c'è da temere una minaccia imminente per le istituzioni democratiche e dello stato di diritto consolidate in tutti gli Stati membri,
- O. considerando, ciò nondimeno, i tragici avvenimenti di cui sono state protagoniste delle sette e che si sono verificati in diversi paesi, segnatamente in Francia, in Svizzera, in Canada ed in Giappone, dove vi sono stati dei casi di suicidi collettivi di uomini e di donne con i loro bambini, fatti che non si possono ignorare,
- P. considerando che pertanto va privilegiata la tutela degli individui, anche nella loro qualità di consumatori, attraverso un'attività di informazione, educazione e consulenza,
- Q. considerando che è necessaria un'informazione obiettiva, in particolare nelle scuole, sulle attività problematiche di determinate sette, ma che gli organismi statali o gli organismi sostenuti dallo Stato, in base ai rispettivi obblighi nazionali costituzionali, devono astenersi dal prendere posizione sui contenuti nell'ambito di tale attività di informazione, educazione e consulenza, consentendo al singolo di scegliere liberamente e in modo informato e fornendo comunque assistenza in caso questi desideri eventualmente abbandonare la setta,
- R. considerando che il confronto sui contenuti e la discussione critica delle dottrine, delle opinioni e dei metodi applicati dalle sette, finché non siano contrari alla legge, costituiscono una sfida di politica sociale che devono raccogliere in particolare le chiese e le comunità religiose riconosciute, i partiti politici, le organizzazioni per la protezione delle famiglie, dei giovani nonché dei consumatori e che, qualora esistano anche implicazioni su singoli settori

economici e imprese, anche le organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori sono tenute ad affrontare questo tema,

- S. considerando che gli organismi pubblici e privati necessitano di un collegamento internazionale a sostegno della loro attività di informazione, educazione e consulenza,
 - T. considerando che tale attività non può competere a EUROPOL, non rientrando nel suo mandato generale, ma che ad EUROPOL spetta, nel quadro dell'attuale mandato ampliato e comunque in base all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione, un ruolo centrale nella lotta alle attività criminali,
 - U. considerando che, a fronte del diversissimo grado di problematizzazione della tematica negli Stati membri e della momentanea mancanza di basi quantitative e qualitative per una politica comune europea, non sembra attualmente esistere una base sufficiente per la fondazione di una specifica istituzione UE che si occupi del problema delle sette,
 - V. considerando che, per i servizi commerciali offerti sul cosiddetto "psicomercato" anche dalle sette, occorre proteggere i consumatori da eventuali abusi, che potrebbero sussistere lacune per quanto riguarda il diritto alla tutela dei consumatori anche a livello europeo, che tali servizi necessitano di un esame più approfondito e che occorre comunque integrare le attuali normative,
 - W. considerando che, nel quadro della cooperazione di cui al titolo VI del trattato UE, sarebbe possibile conseguire un collegamento delle attività degli Stati membri per quanto riguarda i problemi che non rientrano nella tutela dei consumatori,
 - X. considerando che persistono preoccupazioni su un presunto aumento dell'attività delle sette e dei rischi ad esse comunque connessi e che quindi risulta auspicabile e giustificato raccogliere a livello europeo dati quantitativi ed esaminare più approfonditamente tali fenomeni,
 - Y. considerando che ormai anche i paesi dell'Europa centro-orientale sono sempre più confrontati con la problematica delle sette, che sarebbe opportuno estendere tali misure anche ai PECO e fornire assistenza a tali paesi nell'ambito dei programmi PHARE e TACIS perché possano affrontare tale problematica in un modo compatibile con i diritti fondamentali,
1. sottolinea l'importanza della cooperazione tra gli Stati membri e sollecita nuovamente il Consiglio e la Commissione a rispondere alle raccomandazioni loro rivolte dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 22 maggio 1984 e del 29 febbraio 1996, visto che la riunione congiunta della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni con i rappresentanti dei parlamenti nazionali sulle sette in Europa ha confermato ed aggiornato le informazioni disponibili all'epoca di dette risoluzioni; ribadisce altresì che la libertà di religione e di coscienza, così come la libertà di opinione, di associazione e di riunione, costituiscono diritti fondamentali irrinunciabili in uno Stato di diritto democratico;
 2. invita gli Stati membri e le istituzioni europee ad intervenire solo sugli aspetti problematici e in relazione a singole attività delle sette qualora colpiscano l'integrità fisica e psichica o la posizione sociale ed economica di un cittadino, agendo tuttavia anche ove tali comportamenti

siano rilevati all'interno di altri tipi di organizzazioni religiose e non, fermo restando il pieno rispetto delle libertà fondamentali dei cittadini;

3. chiede agli Stati membri di definire e rispettare, nel quadro delle loro competenze, criteri precisi e requisiti minimi nell'ambito delle loro politiche di aiuto e sovvenzione, al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali sovvenzioni per fini legittimi e nello scrupoloso rispetto di tutte le condizioni previste per legge;
4. invita gli Stati membri ad infliggere sanzioni ai membri di sette soltanto nel caso di singole azioni contrarie alla legge;
5. sollecita gli Stati membri nei quali si manifestano frequenti lamentele su certe attività indesiderate o problematiche delle sette a varare attività di informazione, educazione e consulenza - in particolare indirizzate ai giovani e alle famiglie - che, pur non entrando nel merito, facilitino una scelta libera ed informata del singolo, nonché ad offrire strutture di assistenza a quanti desiderano abbandonare la setta cui sono affiliati e alle loro famiglie;
6. invita gli Stati membri ad applicare efficacemente le disposizioni e gli strumenti giuridici esistenti e a verificare se la normativa, in primo luogo per quanto riguarda il diritto associativo e societario, il diritto tributario, la legislazione sociale e il diritto penale, sia sufficiente per tutelare i cittadini da azioni illecite e a garantire in particolare che i minori i cui genitori siano membri di una setta non vengano sottratti al campo d'applicazione delle norme vigenti per la protezione dei giovani, ad esempio l'obbligo di assistenza e l'obbligo scolastico; ribadisce tuttavia che non ritiene necessaria l'adozione di norme specifiche nei confronti delle sette;
7. invita la Commissione, nel quadro della sua competenza in materia di tutela dei consumatori, ad esaminare se, per quanto riguarda i servizi commerciali offerti sul cosiddetto "psicomercato" anche dalle sette, occorra tutelare i consumatori da eventuali abusi, se esistano lacune anche nel diritto europeo in materia di consumatori e come sia comunque possibile colmarle urgentemente;
8. invita il Consiglio e gli Stati membri ad esaminare le modalità per sostenere, nel quadro del titolo VI del trattato UE, le attività degli organismi di formazione, educazione e consulenza degli Stati membri che richiedano una cooperazione internazionale e rientrino nell'ambito di competenze contemplato dal titolo VI, in particolare lo scambio di informazioni su denominazioni, ramificazioni e metodi, nonché per ritrovare le persone scomparse;
9. sollecita la Commissione e EUROSTAT ad effettuare un rilevamento di dati quantitativi a livello europeo sul fenomeno delle sette, compresi i PECO, e a invitare gli Stati membri che non ne dispongono a raccogliere dati statistici;
10. invita le ONG specializzate nella difesa dei diritti dell'uomo a lanciare e a sostenere delle azioni di informazione e di consulenza per consentire a ciascuno di adottare in piena libertà la decisione di aderire a una qualsiasi setta o a un nuovo movimento religioso e, ad ogni modo, per permettergli di abbandonarla liberamente quando lo decida;

11. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre un aiuto per i PECO, nel quadro dei programmi PHARE e TACIS, per affrontare le sette in un modo compatibile con i diritti fondamentali e sviluppare strutture di informazione, sensibilizzazione e consulenza;
12. non ritiene peraltro che, allo stato attuale, sia necessario e giustificato avviare una politica comune europea contro le sette o creare una specifica istituzione europea;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.

B. MOTIVAZIONE

Introduzione

Nella sua risoluzione sulle sette in Europa del 29 febbraio 1996⁽¹⁾ il Parlamento europeo incaricava la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni di proporre alle commissioni omologhe dei parlamenti nazionali di dedicare alla questione delle sette la loro successiva riunione congiunta e di presentargli le conclusioni di tale riunione sotto forma di relazione. La presente relazione costituisce la realizzazione di questo incarico.

In particolare, il Parlamento incaricava la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni di espletare nel corso della riunione congiunta le seguenti mansioni:

- scambio di informazioni sull'organizzazione, i metodi di lavoro e il comportamento delle sette in ciascuno degli Stati membri,
- conclusioni sul modo migliore per contenere le attività indesiderate di tali sette e sulle strategie miranti a promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Il documento di lavoro che ha preceduto la presente relazione contiene un'illustrazione dettagliata dei contributi forniti in occasione della riunione congiunta della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento europeo con i rappresentanti delle commissioni omologhe dei parlamenti nazionali, che ha avuto luogo il 21 novembre 1996 a Bruxelles. Un ulteriore documento di lavoro elaborato dal segretariato della commissione fornisce ulteriori ragguagli.

Ai fini della presente relazione, i risultati possono essere sintetizzati nel modo seguente:

Definizione

Come già emerso in occasione di precedenti discussioni in seno al PE, l'incertezza e i contrasti sorgono già per quanto riguarda l'utilizzo del concetto di "setta", e questo soprattutto perché, in alcuni Stati membri o in alcune delle lingue ufficiali dell'Unione europea, esso registra un'accezione negativa e, mancando sfumature, viene sentito come discriminante. La risoluzione del PE del 22 maggio 1984⁽²⁾ parla di organizzazioni recenti che operano al riparo della libertà di religione. Nel corso della discussione congiunta fu proposta in alternativa o a titolo integrativo l'utilizzazione del concetto "nuovi movimenti religiosi", che fu ritenuta altrettanto discriminante da un partecipante. Il Bundestag tedesco ha deciso che la propria commissione d'inchiesta indagasse su "cosiddetti sette e psicogruppi". La relazione d'inchiesta della Camera dei deputati belga del 28 aprile 1997 compie una distinzione tra "sette stricto sensu", organizzazioni settarie pericolose e organizzazioni fraudolente che operano sotto la copertura di una setta. La relazione d'inchiesta dell'Assemblea nazionale francese del 20 dicembre 1995 utilizza l'espressione "setta", richiamandosi alla prassi dei servizi francesi, per qualsiasi organizzazione cui si applichi almeno uno di dieci "criteri di rischio". Gli ordinamenti giuridici nazionali non contengono definizioni giuridiche più di quanto non si ritrovi

⁽¹⁾ GU C 078 del 18.3.1996, pag. 31.

⁽²⁾ GU C 172 del 12.7.1984, pag. 41.

una definizione univoca del concetto di setta nel linguaggio quotidiano. Sulla scorta del testo della risoluzione del PE del 29 febbraio 1996, in appresso si parlerà semplicemente di sette poiché il concetto non viene utilizzato in modo discriminante in detta risoluzione e così va inteso anche nella presente relazione. Inoltre non si trarranno conclusioni che possano derivare esclusivamente dal concetto di setta.

Posizione costituzionale

In base alle loro tradizioni costituzionali, tutti gli Stati membri conferiscono grande importanza alla libertà di religione, coscienza e fede nonché alla libertà di opinione e alla libertà di riunione e associazione. Il diritto fondamentale alla libertà di religione non può essere assolutamente limitato dal semplice legislatore (ad esempio la Svezia) o lo può essere solo a condizioni restrittive. Per contro, nessuno degli Stati membri esclude le comunità religiose, le chiese e le sette nonché i loro aderenti dall'ambito di applicazione delle leggi generali né pone altri diritti fondamentali (ad esempio tutela della libertà personale e dell'integrità fisica) o altri valori costituzionali in posizione subordinata rispetto alla libertà di religione. Determinare quali associazioni possano richiamarsi a giusto titolo alla libertà di religione e risolvere controversie in materia di diritti fondamentali spetta nel caso specifico ai tribunali.

Forme organizzative

Alcuni Stati membri conferiscono alle comunità religiose che rispettino determinati criteri uno speciale status giuridico che è connesso a diverse prerogative (ad esempio autonomia interna, agevolazioni fiscali, diritto a riscuotere imposte, insegnamento religioso in scuole pubbliche, diritto a scuole proprie con o senza sostegno pubblico, tenuta di registri pubblici, ecc.) (cfr. documento di lavoro della DG IV). I gruppi cui non è conferito tale status speciale ovvero il cui ordinamento giuridico nazionale non lo conosce, sono normalmente organizzati in associazioni, il che implica - purché sia previsto negli ordinamenti giuridici nazionali - uno statuto di associazione senza scopo di lucro o analoghe configurazioni. All'interno di questo quadro giuridico generale, le organizzazioni sono libere di definire la loro organizzazione interna. Nella letteratura specialistica e, ad esempio, nella relazione dell'Assemblea nazionale francese, la caratteristica principale delle sette viene identificata in un rigido ordinamento gerarchico. Le maggiori associazioni come ad esempio Scientology o il "movimento Mun" costituiscono una rete ramificata di organizzazioni secondarie con compiti specifici.

Per quanto riguarda la natura, il numero e il grado di diffusione, i rappresentanti nazionali hanno fornito i seguenti dati i quali però, considerata l'incerta situazione statistica esistente in tutti gli Stati membri (dati forniti direttamente dalle sette) e la diversità delle definizioni possono essere considerati solo come indizi dell'entità del fenomeno in esame:

Grecia: non esistono dati concreti, non esistono problemi degni di nota, l'unica setta riconosciuta in quanto tale sono i Testimoni di Geova.

Svezia: non esistono dati concreti.

Portogallo: non esistono dati concreti né difficoltà degne di nota; recentemente una setta proveniente dal Brasile ha destato una certa attenzione.

Austria: 50.000 persone appartengono ad una setta, altre 200.000 vanno ascritte in senso lato a movimenti di questo tipo.

Paesi Bassi: non esistono dati concreti; una relazione pubblicata nel 1984 ha concluso che non esistono sostanziali difficoltà.

Italia: vi sono 400 "nuovi movimenti religiosi", cui sono interessate 600.000 persone; il maggiore gruppo citato sono i Testimoni di Geova.

Regno Unito: non esistono dati concreti; il problema non viene considerato grave, si sta prendendo in considerazione l'opportunità di effettuare un'inchiesta sull'influenza dei massoni nella politica e nel diritto.

Spagna: esistono 40-50 sette, ma non è possibile determinare il numero degli aderenti. Una pubblicazione recente⁽¹⁾ cita invece un totale di 300-600 sette con 150.000-300.000 aderenti. Nella relazione di una commissione del Congresso si parla di 700.000 giovani che sarebbero vicini a sette.

Germania: non esistono dati concreti ma le sette si stanno diffondendo. L'indagine delegata dalla commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco⁽²⁾ ha evidenziato grosso modo 820.000 persone che appartengono o sono vicini a un nuovo movimento religioso o ideologico. Essendo però assai scarsi i dati relativi alle denominazioni dei gruppi cui appartengono o sono vicine le persone intervistate, non è stato possibile definire le cifre relative agli appartenenti ai singoli gruppi. La commissione d'inchiesta respinge inoltre la classificazione dei gruppi in base alle proprie denominazioni. Al di là di una precedente o attuale appartenenza o vicinanza, l'1,7% delle persone intervistate ha ammesso di aver partecipato una volta nella vita a manifestazioni di nuovi movimenti religiosi o ideologici o di aver fatto ricorso alle loro proposte, ad esempio meditazioni, training spirituali, corsi di assistenza, ecc. In riferimento alla popolazione complessiva ne deriva grosso modo una cifra di 1.172.000 persone. Le caratteristiche sociostrutturali dei più frequenti utilizzatori sono: istruzione superiore, funzionari e impiegati, persone con un certo reddito o con un reddito al di sotto di 3.000 DM, single o genitori single, fascia di mezza età nonché abitanti dei grandi centri urbani.

Danimarca: oltre alle 11 comunità religiose riconosciute esistono 36 comunità religiose con facoltà di svolgere servizi di culto; non è ravvisabile negli ultimi tempi un sostanziale aumento del numero delle sette.

Belgio: esistono 157 sette che "dovrebbero essere sorvegliate", ma nulla si può dire sul numero degli appartenenti e la relativa evoluzione.

Francia: non era presente alcun rappresentante del Parlamento nazionale, ma dalla sintesi della relazione dell'Assemblea nazionale francese del 20 dicembre 1995, allegata al resoconto, si possono desumere i seguenti dati: in base ai criteri utilizzati (vedi supra) i servizi hanno individuato 172 sette. Questo dato si riferisce alle "organizzazioni madre", tenendo conto delle "filiali" sarebbero 800. Il numero degli aderenti si attesterebbe a circa 160.000, quello dei simpatizzanti a 100.000.

⁽¹⁾ Temas para el Debate, 32, 1997.

⁽²⁾ Relazione interlocutoria della commissione d'inchiesta su "cosiddetti sette e psicogruppi", Bundestag tedesco, doc. n. 13/8170 del luglio 1997, pag. 33 e segg.

Finlandia, Lussemburgo e Irlanda non hanno partecipato alla riunione congiunta.

Metodi di lavoro e atteggiamento delle sette

Le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti dei parlamenti nazionali in occasione della riunione congiunta e quelle figuranti nelle relazioni dei tre parlamenti nazionali confermano in sostanza le informazioni di cui il Parlamento già disponeva all'epoca delle sue risoluzioni del 1984 e del 1996. Fra gli aspetti che destano preoccupazione vengono citati fra l'altro i seguenti comportamenti:

- sfruttamento finanziario dei membri attraverso una maggiorazione del prezzo dei corsi, del materiale didattico, dei rimedi diagnostici e terapeutici, pressioni a effettuare elargizioni,
- aggressiva attività di proselitismo,
- trascuratezza fisica e psichica degli adepti,
- violazione delle norme in materia di diritti sociali e del lavoro dei collaboratori,
- rapporti di lavoro non o inadeguatamente retribuiti,
- sradicamento delle persone dal loro ambiente familiare, sociale e professionale,
- rifiuto nei confronti di metodi terapeutici tradizionali e delle trasfusioni sanguigne per se stessi e i minori,
- applicazione di cosiddette psicotecniche e metodi di manipolazione psichica,
- inquadramento anche di bambini e adolescenti in asili e scuole separate,
- perseguimento di interessi precipuamente finanziari o politici sotto la copertura della religione, dell'assistenza, dell'aiuto allo sviluppo, ecc.,
- infiltrazione di strutture pubbliche,
- infiltrazione nelle aziende ed influsso su di esse,
- persecuzione di pentiti e voci critiche.

Occorre rilevare a questo punto che tali rilievi correnti vanno valutati in modo differenziato. Mentre ad esempio la problematica delle trasfusioni sanguigne presso i Testimoni di Geova è evidente e gli Stati membri hanno sviluppato strumenti per affrontarla, molta più circospezione è necessaria per quanto riguarda l'argomento delle psicotecniche di manipolazione o l'infiltrazione di strutture pubbliche. La relazione interlocutoria del Bundestag tedesco si esprime alquanto scetticamente sull'importanza delle cosiddette psicotecniche.

"Sarebbe molto più importante riconoscere l'intreccio tra dipendenze psichiche e materiali, impegni spontanei e plagio nonché sanzioni comminate. Occorrerebbe enucleare questi fattori concomitanti nel loro gioco d'interazione"⁽¹⁾.

L'argomento ricorrente, soprattutto nei confronti di Scientology, della infiltrazione di organi pubblici non può essere effettivamente sostanziato nemmeno dalle più recenti pubblicazioni⁽²⁾. Le strategie ivi addotte, in presenza di una consolidata democrazia dello stato di diritto, si rivelano estremamente dilettantesche ed innocue.

⁽¹⁾ Relazione interlocutoria, pag. 31.

⁽²⁾ Caberta/Träger, Scientology greift an (1997).

Fra le azioni chiaramente criminose connesse a singole sette vengono continuamente citate le seguenti: abusi sessuali sui minori, traffico di stupefacenti e di esseri umani, esercizio illecito di professioni mediche, riciclaggio di denaro, evasione fiscale, istigazione al suicidio.

Metodi per contenere le attività indesiderate

Strategie di educazione dell'opinione pubblica

Le proposte emerse nel corso della riunione congiunta rispecchiano i diversi punti di partenza dei singoli Stati membri. Sulla scorta di determinati eventi e dello stato della pubblica discussione, in tre Stati membri (Francia, Germania, Belgio) il problema è stato ed è comunque sentito così profondamente da richiedere l'organizzazione di ampie inchieste e consultazioni parlamentari. Le relazioni di cui disponiamo rinviano, al pari dei rappresentanti dei parlamenti nazionali nella riunione congiunta, all'importanza fondamentale di una rafforzata educazione dell'opinione pubblica, in generale, e dei giovani nonché delle autorità interessate (servizi sociali per i minorenni, insegnanti, giudici, avvocati, autorità finanziarie, autorità di categoria, ecc.), in particolare. Qualora gli enti pubblici provvedano a questa attività educativa o gli enti privati ottengano il sostegno pubblico, il diritto costituzionale o la tradizione costituzionale nazionali possono richiedere che lo Stato assuma una posizione neutrale per quanto riguarda la valutazione dei contenuti religiosi e non si schieri nel gioco delle religioni o delle dottrine religiose⁽¹⁾. Stando alle relazioni disponibili, la Germania, la Francia e l'Austria stanno effettuando azioni pubbliche di informazione. In Svezia e in Belgio sono all'esame proposte dei parlamenti nazionali in materia.

Per poter rispondere alle esigenze di informazione in un modo migliore e più obiettivo, da parte di quasi tutti i rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei membri della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e degli esperti sentiti dai parlamenti nazionali si è chiesto una maggiore raccolta di informazioni nonché un migliore scambio di informazioni a livello internazionale. Come si evince dai dati disponibili per i singoli Stati membri, in gran parte dei casi mancano addirittura dati quantitativi fondamentali scientificamente affidabili sul numero delle sette in attività, totale di aderenti e loro strutture. E' stata chiesta una internazionalizzazione dello scambio di informazioni soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione interna (ad esempio quali organizzazioni specifiche vadano ascritte ad un determinato gruppo), le denominazioni spesso diverse da paese a paese, le ramificazioni internazionali e i tipici metodi di lavoro e comportamenti. Nel corso della riunione congiunta sono state avanzate le seguenti proposte come piattaforma di tale scambio a livello europeo e punto di incontro per la cooperazione globale:

- istituzione di una banca dati europea senza specificarne il detentore,
- istituzione di una banca dati sotto l'egida di EUROPOL,
- creazione di un ufficio di coordinamento a livello europeo,
- creazione di un osservatorio europeo,
- ampliamento degli organi nazionali di informazione e loro migliore connessione a livello europeo.

⁽¹⁾ Cfr.. in proposito le ampie deliberazioni della commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco, nella relazione interlocutoria, pag. 17.

Alcuni rappresentanti hanno esplicitamente respinto la creazione di nuove istituzioni europee. Altri hanno sottolineato che EUROPOL dovrebbe interessarsi solo delle manovre di stampo chiaramente criminoso, che sarebbero contemplate dall'attuale mandato ampliato di EUROPOL o comunque dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione.

Se la mancanza di dati quantitativi affidabili nella discussione politico-sociale comporta valutazioni per eccesso o per difetto del problema delle sette, la carenza di una ricerca qualitativa porta a valutazioni erranee. La relazione interlocutoria del Bundestag tedesco esamina più approfonditamente tali lacune scientifiche e di ricerca e le ravvisa in particolare nei settori della ricerca pedagogica e psicologica sui bambini e i giovani nelle sette e nello studio degli effetti delle tecniche psicologiche e sociopsicologiche di influsso sul comportamento.

Consulenza

Varie volte si è richiamata l'attenzione sull'opportunità di offrire concretamente aiuto ed assistenza, oltre all'informazione, a coloro i quali desiderano abbandonare le sette nonché ai familiari. Ciò viene però in sostanza considerato come compito dello Stato.

Strumentario giuridico

Nel complesso si è ritenuto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali offrono strumenti sufficienti contro le attività delle sette contrarie alla legge. Si respinge una legislazione specifica contro le sette. A causa della particolare coesione delle sette l'applicazione delle norme generali sarebbe connessa a problemi che potrebbero però essere risolti attraverso una migliore cooperazione e formazione di tutti i rappresentanti delle autorità interessate e una più precisa applicazione delle norme esistenti. Come si evince in particolare dalla giurisprudenza tedesca e dalla relazione dell'Assemblea nazionale francese, un criterio consiste nel vegliare alla scelta di una forma organizzativa che rispetti il fine effettivo e si chiedano e vengano anche costantemente controllati dati precisi su fini e mezzi di un'organizzazione. Nei procedimenti civili e penali si riconoscerebbe frequentemente solo la colpa e la responsabilità individuale, mentre non verrebbe esaminato il rapporto con le attività organizzate dalle sette. Nel corso della riunione congiunta solo il rappresentante del Parlamento belga ha avanzato proposte volte ad un ampliamento delle fattispecie legali di reato in Belgio.

Mentre l'attuale normativa in materia di protezione dei consumatori in vari casi sarebbe applicabile anche ai rapporti delle sette con i loro clienti, tale settore evidenzerebbe però anche la maggiore lacuna normativa per quanto riguarda il cosiddetto "psicomercato". Colmare questa lacuna non è necessario soprattutto a causa delle sette che offrono i loro servizi in tale mercato - in cui prevalgono altri offerenti -, ma ciò potrebbe consentire anche una migliore tutela dei consumatori contro attività connesse alle sette considerate problematiche. Stando alle attuali risultanze della commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco sul crescente "psicomercato", vi sono circa 1000 criteri, metodi, tecniche e procedure. Il settore esoterico registra secondo le stime un fatturato annuale di 18 miliardi di DM. Le tirature di 40 grandi riviste esoteriche ammontano a 2,9 milioni di copie. Il numero dei fornitori del settore esoterico (10.000-20.000) è elevato rispetto al numero dei neurologi, psichiatri, psicoterapeuti e psicologi autorizzati⁽¹⁾. La domanda di assistenza e aiuto esistenziali è forte (vedasi supra). Per coloro i quali cercano assistenza, l'offerta di metodi e tecniche terapeutici o

⁽¹⁾ Relazione interlocutoria, pag. 37.

pseudoterapeutici è diventata imperscrutabile e incontrollabile. Non sarebbe garantito il diritto del consumatore al rispetto di norme professionali e alla tutela contro tecniche abusive o manipolative nonché inadeguate condizioni contrattuali.

Reazioni del Consiglio e della Commissione

Nelle sue risoluzioni del 22 maggio 1984 e del 29 febbraio 1996 il Parlamento europeo ha sollecitato Consiglio e Commissione ad adottare diverse misure. Dalle risposte a un questionario inviato in occasione di tale relazione si evince che né il Consiglio né la Commissione hanno raccolto le raccomandazioni.

Il Consiglio e la Commissione sono stati invitati per iscritto a precisare quali passi concreti sono stati compiuti per rispondere alle richieste del Parlamento europeo. Nella sua risposta la Commissione ha preso posizione solo per quanto riguarda uno dei punti citati, ma non vengono menzionate misure concrete. Nella sua risposta il Consiglio si è richiamato solo alla posizione del Presidente del Consiglio nel quadro di una discussione in seno al Parlamento del 28 febbraio 1996 in cui sono state annunciate varie attività. A quanto pare comunque nel frattempo non sono stati compiuti passi ulteriori.

Sette nei PECO

Sia nel corso della riunione congiunta che nella letteratura specialistica si fa riferimento alla particolare crescita delle sette nei PECO nonché al fatto che le autorità pubbliche non hanno gli strumenti per affrontare questo nuovo problema. Non è stato però possibile reperire dati più precisi su tali paesi.